


Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 134/10^a

4^a COMM. CONSILIARE



2^a COMM. CONSILIARE

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

21 dicembre 2005, n. 17

**Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative
sulle aree del demanio marittimo.**

(BUR n. 23 del 16 dicembre 2005, supplemento straordinario n. 10 del 30 dicembre 2005) e s.m.i.

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

15553 12/4/2016
2-5

Relazione

La modifica dell'articolo 14 della l. r. 21 dicembre 2005 n. 17 e s.m.i. – che norma la possibilità eccezionale di potere rilasciare apposite autorizzazioni ai fini delle attività di balneazione a condizione che le stesse siano sempre e comunque già inserite e previste nei redigenti PCS meglio disciplina tale istituto sottraendolo alla logica delle proroghe annuali, sistemando in questa direzione una modalità di intervento autorizzativo che rimane di carattere non ordinario e che non crea o comporta il cd. "diritto di insistenza".

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge, vista la particolare condizione socioeconomica dei territori interessati, tende ad agevolare il comparto turistico regionale, consentendo ai Comuni costieri, nelle more della redazione e approvazione dei PCS ed a condizione che dette aree, con le medesime destinazioni, saranno incluse nei rispettivi Piani, la possibilità di rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento di attività turistico-ricreative da parte di quelle strutture alberghiere e villaggi turistici presenti sul territorio ed interessate alle iniziative. Trattasi di una modifica normativa che incide sul piano amministrativo, in termini di snellimento della procedura, dato che il rilascio dell'autorizzazione rappresenta un semplice strumento di natura amministrativa che non produce alcun impatto finanziario diretto e/o indiretto sul bilancio regionale. Pertanto la presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale senza generare alcun onere in termini di nuove o maggiori spese e di minori entrate per il bilancio regionale; ad avvalorare la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, si ritiene necessario inserire nell'articolo la clausola di invarianza finanziaria.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS (restando in essere l'eccezionalità) si esclude il vincolo annuale alle richieste di autorizzazioni provvisorie	C	P	0,00/____

GRUPPO CONSILIARE
DEMOCRATICI PROGRESSISTI
PRESIDENTE
Giuseppe Giudiceandrea

Articolo 1
Norme di salvaguardia

1. l'articolo 14 viene così modificato: Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, *nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici ed impianti di pubblico interesse, per comprovate e documentate esigenze, potrà essere rilasciata autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non comporta il cd. "diritto di insistenza".*

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.